

## **STATUTO**

### **"GUARDIACIVICA Associazione Consumatori Utenti". ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E UTENTI – NON PROFIT SEDE REGIONALE ABRUZZO APS**

#### **DENOMINAZIONE**

**art. 1** Il presente Statuto disciplina l'attività dell' ASSOCIAZIONE "GUARDIACIVICA ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI" NON PROFIT – SEDE REGIONALE ABRUZZO (acronimo GUARDIACIVICA), organizzazione senza scopo di lucro, in conformità con quanto stabilito nell'Atto Costitutivo.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.Lgs n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), dall'art. 130 del D.Lgs 206/2005 (codice del Consumo) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

GUARDIACIVICA ha Sede Legale in Civitella Casanova via Roma 33, e potrà essere trasferita altrove per semplice decisione del Presidente

#### **SCOPI E ATTIVITA'**

##### **a) SCOPI**

**art. 2** L'Associazione non ha fini di lucro non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e degli interessi dei cittadini dell'Abruzzo, con divieto di svolgere attività diverse.

- a) protezione, informazione e educazione al consumo corretto;
- b) salvaguardia della salute;
- c) difesa degli interessi economici e del diritto al risarcimento dei danni;
- d) rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- e) promozione di strutture consultive o decisionali che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
- f) gli scambi d'informazione con le organizzazioni di consumatori degli altri paesi, in particolare di quelle europee per sviluppare il movimento dei consumatori nella Comunità europea;
- g) la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, anche per conto di Enti Pubblici e di istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- h) aggiornamento e/o formazione dei consumatori ed in genere del personale della scuola o realizzazione di interventi nei confronti delle componenti scolastiche;
- i) organizzazione e coordinamento di professionisti o gruppi di professionisti allo scopo di fornire chiarimenti amministrativi, legislativi, fiscali e tributari agli Utenti;
- l) Diffondere la cultura enogastronomica abruzzese e italiana in Italia e nel mondo;
- m) Produrre e pubblicare il materiale inerente lo scopo sociale, anche di tipo didattico ed informativo, audio e video, anche in ambito telematico ed informatico, conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche ed archivi;
- n) Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e/o permuta di beni mobili e immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui (con eventuale concessione di pegno ed ipoteca relativamente ai beni sociali) e la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti;

- o) concorrere, con altre istituzioni alla definizione, alla conoscenza e allo sviluppo della scienza della documentazione e dell'informazione, come aree culturali specifiche per l'esercizio e lo svolgimento della pratica documentaria e informativa;
- p) affermare la professione del documentalista intesa come un'attività ad elevato contenuto specialistico, avente come oggetto la trasformazione o la riduzione del documento a unità informative, la creazione dei linguaggi documentari, l'archiviazione, il ritrovamento e la circolazione delle informazioni.

GUARDIACIVICA si propone inoltre di tutelare e rappresentare i diritti civili e gli interessi dei consumatori e degli utenti, in particolare di quelli svantaggiati, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi, in particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti anche in qualità di risparmiatori:

- il diritto alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica;
- il diritto all'etica dello sport e dell'attività motorio-ricreativa;
- il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- il diritto a ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta;
- il diritto a ricevere un'adeguata formazione ed educazione al consumo;
- il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- il diritto di essere rappresentati;
- il diritto ad un equo ristoro dei danni subiti;
- il diritto allo sviluppo sostenibile e ad un ambiente sano;
- il diritto alla tutela economica, del risparmio e della conservazione del potere d'acquisto delle retribuzioni;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
- il diritto all'assistenza sociale erogata secondo principi di equità in relazione ai propri bisogni.

## **b) ATTIVITA'**

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e con particolare riferimento alle attività di cui alla lettera d), e), f), h), i), k), l), t), v), w).

Per realizzare il proprio oggetto sociale l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva) anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità:

- promuovere il consumo critico e consapevole in tutte le scelte individuali e collettive in cui si esplica;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile ed etico per orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, sport e tempo libero, ecc.);
- promuovere il commercio equo e solidale, l'agricoltura biologica, le filiere corte ed ogni altra forma di produzione e consumo partecipato e a basso impatto ambientale;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo dei soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attraverso forme di tutela e di assistenza delle vittime e attraverso iniziative di formazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di

ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere direttamente, e in collaborazione con altre agenzie formative, corsi scolastici, universitari e post-universitari sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con Paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l'impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;

- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale e devono essere pubblicizzati attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;

- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera, con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere interventi per il controllo della conformità alle normative di legge e alle norme volontarie, e a principi etici, della pubblicità commerciale;

- promuovere strutture stabili per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere l'attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;

- promuovere l'evoluzione della legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto.

Per il miglior funzionamento delle attività dell'Associazione, potranno essere approvate, con deliberazione della Presidenza nazionale, delle direttive particolari.

L'Associazione può svolgere qualsiasi attività che ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini, non in contrasto con l'art. 137 del DLgs. 206/2005.

L'Associazione può svolgere inoltre, collateralmente alle attività istituzionali, attività integrative delle stesse, nei limiti consentiti e a norma dell'art. 6 del DLgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti anche definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Presidente Regionale

**Art. 2/bis** Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs 117/2017, da:

- le quote annuali dei soci,

- eventuali lasciti,

- sussidi, donazioni ed erogazioni liberali,

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi,

- contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione,

- rendite patrimoniali,

- proventi da cessioni di beni o servizi agli associati o terzi,

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 117/2017.

Sempre previa accettazione da parte del Presidente, su preventiva valutazione della provenienza e della compatibilità con i fini dell'Associazione stessa.

In tal senso esiste anche l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività inerenti all'oggetto sociale e di quelle ad esse direttamente connesse

## **SOCI**

**art. 3.** La domanda di ammissione viene presentata al Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza.

**art. 4** La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni contenute nello statuto sociale, nel regolamento interno ed in tutte le disposizioni prese o da prendere da parte degli organi direttivi, dichiarando altresì di avere preso del tutto regolare visione.

**art. 5** Le domande di ammissione alla associazione vengono accolte dal Consiglio Direttivo sulla base della verificata sussistenza degli elementi di cui ai precedenti articoli. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

**art. 6** Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**art. 7** I soci cessano di far parte dell'associazione per:

- morte;
  - recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - morosità, in caso di mancato pagamento, da oltre sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, della quota associativa annuale;
  - esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e giustificati motivi, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che a titolo meramente esemplificativo possono essere attinenti all'inosservanza delle finalità sancite dall'atto costitutivo, dallo statuto nazionale e/o regionale, dal regolamento, ovvero dalle deliberazioni sociali;
- L'avvenuta esclusione, debitamente motivata, è comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata R/R, a mezzo fax e/o posta elettronica. Avverso tale decisione, il socio può proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 20 (venti), entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione;
- scioglimento dell'Associazione.

I soci che, per uno dei motivi sopramenzionati, cessano di far parte dell'Associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote e dei contributi associativi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Gli elenchi dei soci sono tenuti ed aggiornati annualmente a cura del Presidente dell'Associazione.

## **ORGANI SOCIALI**

**art. 8** Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
  - Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

**art 9** L'Assemblea definisce gli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione, approva i bilanci, elegge il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti che posseggono la qualifica di socio.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per verificare le attività svolte, eleggere i membri che, per qualunque ragione, non facciano più parte del

Consiglio Direttivo, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, dare le linee programmatiche all'Associazione.

Le competenze inderogabili dell'assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su iniziativa del medesimo o su formale richiesta di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della riunione e contestualmente con comunicazione inviata via fax, telegramma o a mezzo di posta elettronica o avviso pubblicato sui principali quotidiani o sul sito Internet dell'Associazione. Con l'avviso deve essere data comunicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà tenuta ad una distanza di almeno un giorno dalla prima.

**art. 10** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo quanto disposto ai successivi artt. 18 e 19.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

**art. 11** L'assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente ed un proprio Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni;
- curare che venga rispettato l'ordine dei giorni;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

**art. 12** Il Consiglio Direttivo, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle deliberazioni programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. E' nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali potranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

**art. 13** Il Consiglio Direttiva è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui ci fosse il recesso anticipato di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, quest'ultima sarà sostituito, automaticamente, dal socio che, nell'ultima Assemblea, abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dell'ultimo socio eletto.

**art. 14** Il Consiglio Direttiva designa nel suo ambito il Presidente, e quando Io ritiene opportuno, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa e su proposta del Presidente, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Le mansioni di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulabili e possono essere svolte anche, personalmente, dal Presidente o dai Vice-Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttiva e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente e gestisce eventuali conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione previa autorizzazione del Presidente.

**art. 15** Il Presidente o nel caso di impedimento, in sua vece, il Vice-Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, tramite affissione nella Sede sociale della convocazione e dell'ordine del giorno della riunione almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o elettronico. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Consiglio Direttiva è presieduto dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente può, inoltre, in caso di urgenza, compiere in nome e per conto dell'Associazione tutti quegli atti necessari per la tutela degli interessi della medesima e cioè — a mero titolo esemplificativo e senza che ciò debba ritenersi limitativo — aprire e/a chiudere conti correnti, acquistare e/o vendere qualsiasi bene dell'Associazione, nominare consulenti, riconoscere a questi ultimi pagamenti per consulenze effettuate nell'interesse dell'Associazione, ecc.

A tali atti seguirà la ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Al Presidente è riconosciuto il totale rimborso delle spese dallo stesso sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

**art. 16** I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- le quote annuali dei soci,
- eventuali lasciti,
- sussidi, donazioni ed erogazioni liberali,
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi,
- contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione,
- rendite patrimoniali,
- proventi da cessioni di beni o servizi agli associati o terzi,
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 117/2017.

Sempre previa accettazione da parte del Presidente, su preventiva valutazione della provenienza e della compatibilità con i fini dell'Associazione stessa.

In tal senso esiste anche l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività inerenti all'oggetto sociale e di quelle ad esse direttamente connesse

**art. 17** L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2005.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il Bilancio è composto da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziaria evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

### **REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

**art. 18** Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

**art. 19** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altro Ente del terzo settore, sentiti gli organismi di controllo previsti dallo Statuto o dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017 allorquando istituito

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

art. 20 Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, fra costoro e l'associazione, fra costoro e gli amministratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi dal Presidente della Camera Arbitrale ove ricade la sede dell'Associazione.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**art. 21** Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Documento esente da imposta di registro, come previsto dall'art. 82 comma 3 del Codice del terzo Settore: *"le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti da imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"*.